

LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE IN POENAM: LE FACOLTÀ SPECIALI DELLA CONGREGAZIONE PER IL CLERO

Mons. Antonio NERI

sottosegretario per la Congregazione per il Clero

La perdita dello stato clericale (cann. 290 – 293)

La perdita dello stato clericale era denominata nel Codice precedente “*reductio ad statum laicalem*”: una espressione che il nuovo Codice ha sostituito con un’altra: *amissio status clericalis*, trattata nei cann. 290-293. Stato clericale e ordine sacro sono due concetti distinti anche se correlativi. L’espressione *stato clericale* indica uno stato giuridico, con propri obblighi e diritti, sancito nell’ordinamento della Chiesa. Esso quindi si riferisce ad una situazione ecclesiastica essenzialmente *giuridica*. L’espressione *ordine sacro*, invece, determina una condizione *sacramentale* di natura ontologica, che trasforma soprannaturalmente l’uomo nel suo essere, costituendolo “ministro sacro” e abilitandolo ad agire “*in persona Christi*” (can. 1008). Di conseguenza, la sacra ordinazione, che, come il battesimo e la confermazione, imprime nell’anima un *carattere indelebile* (can. 1008), una volta ricevuta validamente non può mai venir meno né essere annullata, mentre si può perdere lo stato clericale.

Ex can. 290, la perdita dello stato clericale può aver luogo in tre forme diverse:

- 1° L’invalidità dell’ordinazione
- 2° Un grave delitto commesso dal chierico

3° La particolare situazione del ministro sacro, diacono o presbitero, che fa istanza di poter abbandonare lo stato clericale.

Nel primo caso, l'invalidità dell'ordinazione viene dichiarata con sentenza giudiziaria o con decreto amministrativo, a norma dei cann. 1708-1712, per cui, propriamente, non si ha la perdita dello stato clericale, ma la sua inesistenza.

Nel secondo caso, cioè un grave delitto commesso dal chierico, il tribunale competente infligge la pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale (can. 1336, §1, n. 5), detta precedentemente "degradazione", a norma dei cann. 1720-1728, cioè mediante un processo penale.

La dimissione dallo stato clericale è la pena massima istituita per i chierici colpevoli di gravissimi delitti.

Può essere comminata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge universale.

I casi previsti dalla legge universale sono soltanto i seguenti:

1° l'apostasia, l'eresia e lo scisma, con prolungata contumacia o grave scandalo (can. 1364, §2);

2° la profanazione delle specie consacrate (can. 1367);

3° la violenza fisica contro il Sommo Pontefice, o il suo assassinio (cann. 1370, §1, e 1397);

4° i casi più gravi del delitto di sollecitazione (can. 1387);

5° il delitto di attentato matrimonio, anche solo civile, se il chierico, «dopo essere stato ammonito, non si ravveda e continui a dare scandalo» (can.1394, §1);

6° il concubinato con contumacia (can. 1395, §1);

7° gli atti contro il sesto precetto del Decalogo fatti con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con minori al di sotto dei sedici anni (can. 1395, §2).

In tutti i casi la pena è facoltativa, a discrezione del tribunale, ed è prevista a motivo di circostanze aggravanti o speciali dei singoli delitti. Non è mai prevista come prima pena. Per ogni delitto è contemplata un'altra pena

inferiore, e la dimissione, per le circostanze aggravanti o speciali, può essere aggiunta alla prima, oppure alla prima possono essere aggiunte pene di livello intermedio, fino ad arrivare gradualmente alla dimissione.

La pena espiatoria della dimissione dallo stato clericale comporta la perdita dello stato clericale e di tutti i diritti e doveri connessi.

Infatti ex can. 292, con la perdita dello stato clericale, il chierico:

1° perde insieme *eo ipso* tutti i diritti propri di tale stato;

2° non è più soggetto ad alcun obbligo che da esso derivi, a parte la disposizione sul celibato (cfr. 291);

3° gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvo che “può assolvere validamente e lecitamente da qualunque censura o peccato qualsiasi penitente che versi in pericolo di morte, anche se sia presente un sacerdote approvato” (can. 976);

4° resta inoltre privato *eo ipso* di tutti gli uffici, incarichi e onori ecclesiastici, e di qualsiasi potestà delegata.

La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare (cfr. can. 1317 CIC), non può essere comminata come pena *latae sententiae* (cfr. can. 1336, §2) e non può essere inflitta o dichiarata per decreto. Perciò la dimissione dallo stato clericale può essere irrogata soltanto mediante processo giudiziario (can. 1342, §2), con un tribunale composto da tre o, nei casi più difficili, da cinque giudici, «*reprobata consuetudine contraria*» (can. 1425, §1, n.2; §2; cfr. anche §4).

È esattamente in questo contesto che si colloca la realtà delle Facoltà speciali concesse alla Congregazione per il Clero. In generale il Vescovo deve sempre vigilare perché il presbitero sia fedele nell'espletamento dei propri doveri ministeriali (cfr. cann. 384 e 392). Infatti «I vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà» (*Lumen gentium*, n. 27). In tale quadro «... il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche» (can. 392, §1 CIC) e deve vigilare affinché non si insi-

nuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr. can. 392, §2 CIC). Nell'esercitare la funzione giudiziale, il Vescovo se ha notizia di comportamenti che nuociano gravemente al bene comune ecclesiale, deve investigare con discrezione, da solo o per mezzo di un delegato, sui fatti e la responsabilità del loro autore (cfr. can. 1717 CIC). Quando reputa di aver raccolto prove sufficienti dei fatti che hanno dato origine allo scandalo, il Vescovo procede a riprendere o ammonire formalmente l'interessato (cfr. cann. 1339-1340 CIC). Ma se non bastasse per riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e conseguire l'emendazione della persona, il Vescovo inizia il procedimento per l'imposizione di pene, cosa che potrà fare in due modi (cfr. cann. 1341 e 1718 CIC):

– mediante un regolare processo penale, nel caso in cui, per la gravità della pena, la legge canonica lo esiga o il Vescovo lo ritenga più prudente (cfr. can. 1721 CIC);

– mediante un decreto extragiudiziale, conforme al procedimento stabilito nella legge canonica (cfr. can. 1720 CIC)¹.

Tuttavia si deve rilevare che possono verificarsi situazioni di grave indiciplina da parte del clero, nelle quali ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti nel Codice di Diritto Canonico non si dimostra sufficiente ed idoneo a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo (cfr. can. 1341 CIC). È così emersa la necessità di consentire il ricorso ad un intervento sussidiario della Santa Sede che, in casi particolari, offrisse agli Ordinari in difficoltà la possibilità di ottenere provvedimenti giuridici *definitivi* ed *atti a ristabilire l'ordine giuridico* ripetutamente violato, per la salvezza delle anime. Ecco perché la Congregazione per il Clero ritenne opportuno sottoporre alla Sovrana considerazione la convenienza di concedere le seguenti Facoltà spe-

1. Cfr. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, 68.

ciali² che, in data 30 gennaio 2009, il Sommo Pontefice concesse a questo Dicastero:

I – La Facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l’approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “in poenam”, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall’ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, §1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can.1395, §§1-2).

II –La Facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l’urgenza di evitare un oggettivo scandalo, unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all’applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l’approvazione in forma specifica e decisione.

III – Richiesta di un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi.

Con Lettera circolare Prot. N. 2009 0556 del 18 aprile 2009³ tali Facoltà furono dalla Congregazione per il Clero presentate a tutti gli Ordinari.

2. Cfr. sul punto V. MOSCA, *La perdita della condizione giuridica clericale e i suoi sviluppi più recenti*, 237-282, in *Il sacramento dell’ordine*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Quaderni della Mendola 19, Milano 2011; D. G. ASTIGUETA, *Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero*, in *Periodica de re canonica* 99 (2010) 1-33; F. R. AZNAR GIL, *La expulsión del estado clerical por procedimiento administrativo*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 67 (2010) 255-294; A. MIGLIAVACCA, *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per il clero*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XXIV, 4 (2011) 415-436; E. MIRAGOLI, *La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, XXIV, 2 (2011) 233-251.

3. La Lettera circolare del 18 aprile 2009, in *Regno Documenti* 13 (2009) 392-396.

Facendo seguito a tale Lettera, questo Dicastero con Lettera Prot. N. 2010 0823 del 17 marzo 2010⁴ trasmise le *linee procedurali* per la trattazione dei casi in oggetto, unitamente *all'elenco dei documenti* necessari al *completamento dell'istruttoria* nella fase locale, adottati in pari data da questa Congregazione. Al riguardo, si formulano i seguenti approfondimenti e si espone la procedura da seguire.

Circa la prima Facoltà speciale

Fra i delitti *contro obblighi speciali* (cfr. cann 1392 - 1396 CIC) si colloca l'attentato matrimonio, anche solo civile, da parte di un chierico o di un religioso non chierico di voti perpetui e si collocano anche reati vari contro il sesto comandamento da parte di un chierico.

Il can. 1394 §1 CIC recita: «Fermo restando il disposto del can. 194, §1, n. 3, il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione *latae sententiae*; che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale».

Si parla di *attentato*, perché i chierici in forza della legge del celibato (cfr. can. 277 CIC), e i religiosi di voti perpetui in forza del voto pubblico di castità emesso nel proprio istituto (cfr. can. 654 CIC), non possono contrarre matrimonio *valido* (cfr. cann. 1087 e 1088 CIC).

Restano integre le disposizioni di carattere amministrativo, contenute nel can. 194, §1, n. 3 CIC, cioè la rimozione *ipso iure* del chierico da qualsiasi ufficio ecclesiastico, e nel can. 694 CIC, cioè la dimissione *ipso facto* del religioso dal proprio istituto.

4. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice (con nota di F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*), in *Ius Ecclesiae*, vol. XXIII, 1 (2011) 229-251.

Perché ci sia il delitto giuridico considerato nel canone sono necessari due elementi. Da un lato nell'attendere il matrimonio, il consenso dei due *partners* deve essere un vero consenso matrimoniale, naturalmente sufficiente, anche se giuridicamente inefficace a causa dell'impedimento dirimente; dall'altro la celebrazione, canonica o civile, deve aver luogo nella forma prescritta.

Il can. 1395 CIC tratta di vari reati contro il sesto comandamento da parte di un chierico. Sono considerati tre tipi di delitti:

1. Il *concubinatio*, ossia relazione extramatrimoniale di una certa stabilità, per cui il chierico convive "more uxorio" con una donna. Si distingue dalle relazioni saltuarie, ma non è necessaria la convivenza sotto lo stesso tetto.

2. La *situazione scandalosa* di un chierico per altro peccato contro il sesto precetto del Decalogo: per es. il reato di omosessualità.

3. *Altri reati* commessi contro il sesto comandamento con specifiche circostanze aggravanti: uso di violenza o di minacce; delitto compiuto pubblicamente; con un minore al di sotto di 16 anni.

La Congregazione per il Clero, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, aveva studiato che in questi casi, spesso, i chierici - presbiteri e diaconi - non dimostravano alcun segno di ravvedimento, nonostante le reiterate ammonizioni, né manifestano alcuna intenzione di chiedere la dispensa dagli oneri derivanti dalla sacra Ordinazione. Pertanto in tali casi la pena della sospensione e l'irregolarità ad esercitare gli ordini ricevuti, ai sensi del can. 1044 §1, 3° non si sono rivelate sufficienti ed idonee a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo (cfr. can. 1341 CIC): solo la dimissione dallo stato clericale costituiva un vero strumento di comunione e di giustizia.

Circa la seconda Facoltà speciale

Sua Santità si è degnato di concedere alla Congregazione per il Clero la facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC. Questo canone

dispone che qualora non esista alcuna legge o precetto penale, la violazione esterna e gravemente imputabile *ex dolo vel ex culpa* di una legge divina o canonica, anche se priva di sanzione, è passibile di pena a due condizioni: che lo richieda la speciale gravità della violazione e che urga nello stesso tempo la necessità di prevenire o riparare uno scandalo. È un principio di carattere generale che, attesa la particolare natura e le finalità proprie della Chiesa, integra e non contraddice il principio della legalità della pena, affermato nel can. 221 CIC. Con tale norma s'intende provvedere a casi di particolare gravità ed urgenza, di cui bisogna pur tener conto, per il bene superiore delle anime. In queste ipotesi del can. 1399 CIC la pena è facoltativa e indeterminata, per cui è rimessa alla discrezionalità del superiore o del giudice, che, evidentemente, non possono applicare nel caso una pena perpetua e, per sé, neppure troppo grave. Tuttavia, in queste circostanze, sovente gli Ordinari hanno chiesto alla Sede Apostolica di agire direttamente o di confermare le loro decisioni, per affrontare le questioni con maggiore efficacia ed autorevolezza, talvolta anche comminando sanzioni perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero.

Qualche ipotesi di violazione esterna della legge divina o canonica, la si può ricavare dal complesso codiciale degli *obblighi e diritti dei chierici*, di cui ai cann. 273-289 CIC, la cui violazione, anche se priva di sanzione, è comunque, perlomeno, una violazione della legge ecclesiastica.

I chierici sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario (can. 273). Se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario (can. 274, §2). Sono vincolati al celibato (can. 277, §1-2).

È vietato ai chierici fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non sono compatibili con gli obblighi propri dello stato clericale, oppure possono ostacolare il diligente compimento dell'incarico loro affidato dalla competente autorità ecclesiastica (can. 278, §3).

I chierici non possono allontanarsi dalla propria diocesi per un tempo notevole, senza la licenza almeno presunta dell'Ordinario proprio (can. 283, §1).

Un obbligo formale è che i chierici portino un abito ecclesiastico (can. 284).

I chierici devono astenersi del tutto da ciò che è sconveniente al proprio stato e devono evitare ciò che, pur non essendo indecoroso, è alieno dallo stato clericale (can. 285, §1-2). In particolare, ai chierici è fatto divieto di assumere uffici pubblici, che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile (can. 285, §3). Inoltre, senza la licenza del proprio Ordinario, i chierici non possono intraprendere amministrazioni di beni riguardanti i laici né esercitare uffici secolari che comportano l'onere del rendiconto; è pure loro proibita la fideiussione, anche su propri beni, senza consultare il proprio Ordinario, come, similmente, è vietato loro firmare cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una causa definita (can. 285, §3). È infine proibito ai chierici di esercitare, personalmente o tramite altri, l'attività affaristica e commerciale, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica (can. 286).

I chierici non devono avere parte attiva nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali, a meno che, a giudizio dell'autorità ecclesiastica competente, ciò non sia richiesto dalla difesa dei diritti della Chiesa o dalla promozione del bene comune (can. 287, §1-2).

I chierici e i candidati agli Ordini sacri non possono prestare il servizio militare volontario, se non su licenza del proprio Ordinario (can. 289, §1).

Un ulteriore esempio è il caso della *paternità naturale di un chierico*. Di fronte al fatto oggettivo e delittuoso della paternità naturale di un chierico si possono verificare varie ipotesi.

1° *Se alla paternità precede o segue l'attentato al matrimonio anche solo civilmente* il can. 1394 §1 CIC stabilisce: «... il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione *latae sententiae*;

che se ammonito non si ravveda e continui a dare scandalo, può essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale»; perciò in tal caso è necessario che sia il Vescovo a prendere in seria considerazione la possibilità di infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale, attivando, perciò, la procedura giudiziaria, con un tribunale composto da tre o cinque giudici.

2° *Se la paternità precede o è contestuale ad una vita concubinaria*, il can. 1395 §1 CIC prevede che i chierici: « ... siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale»; perciò in tal caso è necessario che sia il Vescovo a prendere in seria considerazione la possibilità di infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale, attivando, perciò, la procedura giudiziaria, con un tribunale composto da tre o cinque giudici.

3° *Se, poi, il concepimento « ... sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti»* (can. 1395 §2 CIC); perciò anche in tale caso, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001), è necessario che sia il Vescovo a prendere in seria considerazione la possibilità di infliggere la pena della dimissione dallo stato clericale, attivando, perciò, la procedura giudiziaria, con un tribunale composto da tre o cinque giudici.

4° Laddove, invece, *la paternità naturale è frutto di relazioni saltuarie ed occasionali* ci si trova davanti non ad uno dei delitti previsti dal Codice (nei cann. 1364-1398 CIC), ma comunque si riscontra una grave violazione esterna della legge divina o canonica, di cui al can. 1399 CIC. Qui potrebbe darsi il caso di intervento sulla base delle II Facoltà Speciale.

L'iniziativa del procedimento e requisiti previi

L'iniziativa del procedimento spetta:

1. all'Ordinario d'incardinazione del chierico
2. oppure all'Ordinario *del luogo* ove *dimora* il chierico indiziato, fermo restando la sottoposizione degli atti compiuti all'Ordinario d'incardinazione del reo *per l'approvazione*.

I Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, che non sono Ordinari ai sensi del can. 134, §1 CIC, devono fare riferimento al competente Ordinario del luogo.

Il procedimento si svolge in *due fasi*:

1. la “*fase locale*”, che si svolge presso la circoscrizione ecclesiastica d'incardinazione del chierico contumace, ovvero del luogo dove egli dimora;
2. la “*fase apostolica*”, in quanto si svolge davanti alla Sede Apostolica.

L'indispensabile *requisito previo* alla richiesta di applicazione delle *Facoltà speciali* da parte degli Ordinari, è *l'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria*, graziosa o giudiziaria penale.

Dall'istruttoria compiuta nella fase locale del procedimento dovrà infatti *risultare*:

I. - la comprovata impossibilità *oggettiva o soggettiva* che il chierico interessato richieda la dispensa dagli obblighi dello stato clericale;

II. - la documentata sintesi dell'esito di tutti i tentativi pastorali e dei provvedimenti canonici adottati dall'Ordinario per dissuadere il reo e farlo recedere dalla contumacia;

III. - l'esposizione delle gravi difficoltà che si oppongono nel caso concreto alla celebrazione di un processo penale giudiziale canonico *in loco* (can. 1342, § 2; 1425, § 1, 2°, CIC).

L'applicazione delle Facoltà speciali *non è automatica*, ma segue solo in taluni e ben circostanziati casi, a prudente giudizio della Sede Apostolica. Perciò la fase locale della procedura si chiuderà *sempre con la richiesta*

dell'Ordinario, soggetta all'approvazione *discrezionale* della Sede Apostolica, di applicare le *Facoltà speciali* nel caso concreto.

Procedura di applicazione della prima e della seconda facoltà speciale nella fase locale

Il procedimento di applicazione della *prima* e della *seconda* Facoltà speciale risulta dai canoni sul *procedimento amministrativo* in generale (cfr. cc. 35-58) e sul *procedimento amministrativo penale* in particolare (cc. 1342 e ss.; 1720, CIC).

Il procedimento penale ecclesiastico si svolge in due fasi:

La *prima* è la *praevia investigatio*, cioè l'istruttoria preliminare di carattere amministrativo, diretta ad accertare in forma riservata la fondatezza degli indizi di reato gravanti su una persona.

La *seconda fase* è il procedimento vero e proprio di carattere amministrativo, nel quale si svolge l'istruttoria formale e si emette il decreto di condanna oppure di assoluzione.

Circa l'indagine previa, il can. 1717 §1 dispone che «Ogniqualevolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua».

In base al canone succitato, l'Ordinario può condurre l'indagine previa personalmente, o tramite altra persona idonea, uomo o donna, ecclesiastico o laico, perciò l'Ordinario può dare l'incarico a un giudice, al promotore di giustizia, ad altro membro del tribunale o a chiunque altro creda idoneo. Tuttavia, se è "in discussione la fama di un sacerdote" è bene che anche nell'indagine previa, la persona incaricata dell'investigazione sia un sacerdote (cfr. can. 483, §2 CIC).

L'indagine verte su un duplice elemento: l'*elemento oggettivo*, cioè la reale violazione esterna di una legge o di un precetto penale; l'*elemento soggettivo*

vo, cioè la grave imputabilità per dolo o per colpa dell' indiziato. Tuttavia verificare la fondatezza della *notizia criminis* non è significa avere la certezza del delitto e della sua imputabilità. Si ha fondatezza quando vi sono elementi tali da far ritenere con un certo grado di probabilità la violazione di una legge o di un decreto penale e l'imputabilità di un determinato soggetto.

L'indagine viene omessa ogni volta che essa appaia del tutto superflua per la notorietà dei fatti.

L'indagine va eseguita con molta *prudenza e riservatezza, senza che* sia messa in pericolo la buona fama di alcuno (cfr. can. 1717, §2).

Inoltre il segreto nasce dalla natura stessa delle cose, ossia è un segreto naturale.

L'indiziato è bene che non venga a conoscenza dell'indagine, per non comprometterne l'esito, salvo che sia utile domandargli direttamente notizie e spiegazioni.

Ex can. 1717, §3 chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel processo, i quali sono stabiliti dal can. 1428, §3: «Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni». La persona che esegue l'indagine terminato il suo compito trasmetterà le prove raccolte e gli atti relativi all'Ordinario, aggiungendovi una sua relazione. Comunque il giudizio se fare o non fare il processo o il procedimento amministrativo spetta soltanto all'Ordinario, che non è tenuto a seguire gli atti del delegato. Chi fa l'indagine previa, se in seguito è avviato un procedimento giudiziario, non può fungere da giudice (cfr. can. 1717, § 3). Tuttavia il divieto non esiste se si segue la procedura amministrativa penale. Perciò, chi ha condotto l'indagine previa, non escluso il Vicario giudiziale, può essere delegato

dall'Ordinario a condurre il processo stragiudiziale, sebbene sembri non conveniente, per l'esigenza dell'imparzialità⁵.

Ex can. 1718, qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario ha tre possibilità:

1° se risulta dall' *investigatio praevia* l'innocenza dell'indiziato, egli deve essere prosciolto con formula piena e la pratica va archiviata;

2° se sulla colpevolezza dell'imputato non si hanno prove sufficienti, la pratica si archivia, fermo restando l'obbligo pastorale dell'Ordinario di vigilare sull'indiziato e ricorrere, eventualmente, a una formale ammonizione del medesimo ai sensi del can. 1339, § 1;

3° se le accuse risultano fondate, si può promuovere la procedura giudiziaria o amministrativa contro l'imputato, avendo presente che, a norma del can. 1341, essa può essere adottata «solo dopo aver esperito che né con la correzione fraterna, né con la riprensione, né con altri mezzi dettati dalla sollecitudine pastorale, sia possibile riparare sufficientemente lo scandalo, ristabilire la giustizia, ottenere l'emendamento del reo».

L'Ordinario può e deve revocare o modificare i suoi decreti ogniqualvolta da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente (cfr. can. 1718 §2).

Prima di emettere qualsiasi decreto, l'Ordinario, se prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in diritto (cfr. can. 1718, §3).

Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo o al procedimento amministrativo penale, si conservano nell'archivio segreto della curia (cfr. can. 1719). Se si celebra il processo giudiziale o la procedura extragiudiziale e sono considerati necessari, gli atti e i decreti entrano a far parte degli atti processuali e diventano pubblici.

5. Cfr. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera Circolare ... cit.*, 230; can. 1738, CIC; art. 183, PB; art. 122 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

Perciò se la *notitia criminis* risulta fondata, l'Ordinario *avvia* il procedimento per l'applicazione della *prima* o della *seconda* Facoltà speciale mediante l'emaneazione di un *decreto*, per l'apertura del procedimento ex can. 1720, CIC.

Il can. 1720 recita: «Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:

1) renda note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;

2) valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;

3) se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto».

Il Decreto dell'Ordinario per l'apertura del procedimento ex can. 1720, CIC, deve contenere i seguenti elementi:

- riferimento alla conclusione dell'*investigatio praevia* (cfr. cann. 1717-1719, CIC);

- formulazione dei capitoli di accusa;

- nomina dei due Assessori *ex* can. 1720, n. 2 CIC;

- nomina dell'Istruttore;

- nomina del Notaio.

In tale procedimento, in quanto in esso è "in discussione la fama di un sacerdote", sia i notai che gli Officiali *devono essere sacerdoti* (cfr. can. 483, § 2, CIC).

L'Istruttore deve *notificare* al chierico reo-convenuto il Decreto dell'Ordinario per l'apertura del procedimento.

Contestualmente l'Istruttore deve *notificare* al chierico reo-convenuto la *citazione a comparire* per rendere l'interrogatorio e presentare le proprie difese.

La *citazione a comparire* deve contenere inoltre l'avviso della *facoltà* dell'imputato *di nominare un Patrono di fiducia* per farsi assistere nel procedimento⁶.

La convocazione può essere ripetuta.

In questa procedura non è previsto l'intervento del promotore di giustizia.

Se il chierico *compare* nel giorno e nel luogo fissati, egli risponderà alle contestazioni nell'*interrogatorio* reso all'Istruttore con l'assistenza del Notaio.

In base a un antichissimo principio di diritto e di morale: *Nemo tenetur prodere seipsum* «L'accusato - recita il can. 1728, §2 - non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento». Sebbene questo canone sembri riferirsi al processo giudiziario, deve essere applicato anche al processo stragiudiziale, per la natura stessa delle cose.

L'Istruttore deve provvedere ad accertare la volontà positiva o negativa del chierico imputato di *persistere nella condotta delittuosa* e di adire, o meno, la via graziosa della dispensa dall'obbligo del celibato, con conseguente perdita dello stato clericale.

All'imputato deve essere consentita la possibilità di *esaminare le prove* a suo carico, e di *presentare le proprie difese*, anche chiedendo un termine per presentare memorie difensive scritte.

Gli interrogatori dell'indagato potrebbero essere più di uno.

Se il reo, *non dovesse comparire* nel giorno e nel luogo fissati ma inviasse all'Istruttore una *dichiarazione autentica* (cfr. can. 483, § 1; 1540, § 1, CIC) circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nella condotta illecita, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, tale dichiarazione si considererà *equivalente* all'interrogatorio e il procedimento potrà proseguire.

6. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice (con nota di F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*), in *Ius Ecclesiae*, vol. XXIII, 1 (2011) 246-247.

Se l'imputato, debitamente convocato, non si presenta, né invia all'Istruttore una *dichiarazione autentica*, rinuncia a difendersi o almeno si comporta come se rinunciasse, perciò si procede oltre. Comunque sarebbe bene che la convocazione fosse ripetuta. La mancata comparizione deve constare negli atti. L'Istruttore provvederà a dichiararne *l'assenza dal procedimento* (cfr. cc. 1592-1595, CIC), e disporrà procedersi oltre.

Tuttavia:

- se il chierico dichiarasse nell'interrogatorio o nella dichiarazione autentica all'Istruttore di *voler chiedere la dispensa dall'obbligo del celibato*, si passerà dalla via penale al procedimento di dispensa graziosa per la *via ordinaria*;

- se il chierico dichiarasse nell'interrogatorio o nella dichiarazione autentica all'Istruttore di *essere pentito* e di *volersi emendare per essere riammesso al sacro ministero*, l'Ordinario, avendo accertato la cessazione della contumacia, potrebbe disporre l'interruzione del procedimento, emanando i provvedimenti del caso (cfr. cc. 1339, 1340, 1347, CIC; richiesta di *riabilitazione* alla Santa Sede, ecc.), salvo che non risulti comunque necessaria l'irrogazione di una pena espiatoria per riparare lo scandalo e ristabilire la giustizia.

L'Istruttore, d'ufficio o su istanza di parte, inoltre, provvederà all'interrogatorio o alle deposizioni dei testimoni, dei denuncianti e delle persone offese, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.

Inoltre l'Istruttore, d'ufficio o su istanza di parte, provvederà a raccogliere eventuali documenti e perizie.

Terminata l'acquisizione delle prove, l'Istruttore provvederà a redigere l'Atto di Conclusione dell'istruttoria.

Ad esso seguirà il Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria e il suo Documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente.

Quindi si adotterà il Decreto dell'Ordinario con cui si dispone la *sessione per la valutazione delle prove* (cfr. can. 1720, n. 2 CIC), con citazione degli Assessori.

Dovrà essere redatto il Verbale della sessione per la valutazione delle prove, sottoscritto dall'Ordinario e dagli assessori, con l'annotazione della valutazione di ciascun addebito e dei pareri dei singoli Assessori.

Dopo la sessione per la valutazione delle prove, sarà stilato il Voto personale dell'Ordinario che ha provveduto a far istruire la Causa, relativo allo svolgimento della sessione per la valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa.

Infine la procedura richiede la *Petitio* dell'Ordinario di incardinazione del chierico con cui si chiede alla Sede Apostolica l'applicazione nel caso di specie della *I o della II Facoltà speciale*, e si dispone contestualmente la trasmissione degli atti alla Congregazione per il Clero.

In tale *Petitio* si dovrà includere:

- il *Curriculum vitae* e Attestato di ordinazione del chierico;
- la copia degli Scrutini previi alle sacre Ordinanze ed altra documentazione relativa al periodo formativo del Chierico;
- la Relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cfr. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed i tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico contumace.

Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati e numerati ed elencati in indice, dovranno essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno essere trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili.

Procedura di applicazione della prima e della seconda facoltà speciale nella fase apostolica

La Congregazione per il Clero, ricevuti gli atti del procedimento, potrà:

- 1° rimettere il procedimento alla *via graziosa*;
- 2° richiedere un’*integrazione* o un *supplemento* d’istruttoria;
- 3° *accettare*, senza integrazioni, il procedimento;
- 4° comunicare l’*inopportunità* di dare seguito al procedimento, e *restituire gli atti*.

Se la Congregazione per il Clero disponesse l’*accettazione* del procedimento, essa è *comunicata* al chierico imputato, con l’assegnazione di un *congruo termine* entro cui manifestare la volontà di intervenire nel procedimento, e consentendogli, personalmente o tramite il Patrono di fiducia, di presentare davanti alla Superiore Autorità *le proprie doglianze* contro gli atti e le determinazioni assunte dall’Ordinario d’incardinazione da cui si ritenga gravato ingiustamente, nonché eventuali *nuove prove, documenti e difese*.

L’esame è svolto dal *Congresso del Dicastero* (cfr. art. 102-104, *Regolamento Generale della Curia Romana*), che potrà decidere:

- l’*archiviazione* del caso, se la *notitia criminis* è infondata;
- l’*assoluzione* dell’imputato se egli non è colpevole o non punibile o il delitto è prescritto;
- l’*applicazione* della *prima* o della *seconda* Facoltà speciale per l’irrogazione di una *pena perpetua* o della pena della *dimissione dallo stato clericale* e la presentazione del caso al Romano Pontefice “per l’approvazione in forma specifica e decisione” della contestuale *dispensa* dall’*obbligo del celibato*.

Il Rescritto di *dimissione dallo stato clericale*, con relativa *dispensa* dall’obbligo del celibato, viene comunicato dalla Congregazione per il Clero all’Ordinario competente, che deve *notificarlo* all’interessato.

Contro la decisione della Suprema Autorità *non è ammesso ricorso o appello*, ma si potrà soltanto proporre, in via graziosa, la supplica per la *riabilitazione* al sacro ministero.

La terza facoltà speciale

La terza Facoltà speciale prevede un'ipotesi che non attiene ad una violazione di rilievo strettamente penale, poiché l'assenza volontaria ed illecita ultraquinquennale di un chierico dal sacro ministero è infatti considerata come *elemento oggettivo* da cui si ricava, per mezzo di una presunzione semplice, la *volontà soggettiva* del chierico di uscire *dallo stato clericale*.

L'Ordinario d'incardinazione competente si renderà quindi interprete della volontà manifestata oggettivamente dal chierico (*ex concludentibus factis*), chiedendo che essa venga accertata e "dichiarata", con la concessione da parte del Romano Pontefice di un *rescritto* grazioso di *perdita dello stato clericale* e di *dispensa* dall'obbligo del *celibato*.

La previsione della *terza Facoltà speciale* è da ricondursi opportunamente alla figura dogmatica del *rescriptum pro alio* (cfr. cc. 61 e 290, 3°, CIC), con la concessione alla Congregazione per il Clero della preventiva approvazione del Romano Pontefice a trattare tali procedimenti senza che di per sé siano previste sostanziali deroghe al diritto universale vigente (cfr. art. 18, PB)⁷.

Procedura di applicazione della terza facoltà speciale nella fase locale

La procedura di applicazione della *terza* Facoltà speciale è regolata:

- da "Norme procedurali" in *otto articoli*, approvati dal Romano Pontefice con l'atto di concessione delle Facoltà speciali del 30 gennaio 2009;
- dalle "*Linee procedurali*", contenute nella *Lettera* Prot. N. 2010 0823 del 17 marzo 2010;
- dai canoni sui rescritti.

7. Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Lettera Circolare per l'applicazione delle tre "Facoltà speciali" concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice (con nota di F. PAPPADIA, *Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero*), in *Ius Ecclesiae*, vol. XXIII, 1 (2011) 246-247.

L'Ordinario di incardinazione del chierico assente può chiedere alla Sede Apostolica un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi e che, dopo attenta verifica, per quanto possibile, persiste in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero (cfr. *Norme Procedurali*, art. 1).

Competente è l'Ordinario di incardinazione del chierico (cfr. *Norme Procedurali*, art. 2, §1).

L'Ordinario competente può affidare l'istruttoria di questa procedura, stabilmente o caso per caso, ad un sacerdote idoneo della propria o di altra Diocesi (cfr. *Norme Procedurali*, art. 2, §2).

In questa procedura deve sempre intervenire il Promotore di giustizia, per la doverosa tutela del bene pubblico (cfr. *Norme Procedurali*, art. 2, §3).

Perciò devono essere redatti:

- il Decreto di nomina dell'Istruttore e dell'Attuario;
- il Decreto di nomina del Promotore di giustizia, o l'atto di citazione del Promotore di Giustizia stabilmente costituito presso il tribunale dell'Ordinario (cfr. cann. 1430 e 1436, § 2, CIC; art. 2, §3).

L'Ordinario di incardinazione per chiedere alla Sede Apostolica il rescritto deve raggiungere la *certezza morale* dell'abbandono irreversibile del chierico, quindi sia sul *fatto obiettivo* che il chierico interessato abbia abbandonato il sacro ministero per un periodo di tempo superiore a cinque anni continuati, sia sugli *elementi soggettivi* dell'abbandono, cioè la *volontarietà*, l'*illiceità* e l'*ostinazione*.

Per conseguire tale certezza morale, l'Ordinario competente deve svolgere le opportune indagini, sulla base dell'eventuale dichiarazione del chierico stesso, o della deposizione di testimoni o per fama oppure da indizi (cfr. *Norme Procedurali*, art. 3).

Il chierico interessato deve essere avvertito della possibilità di nominare un Patrono di fiducia e tutti coloro che prendono parte al procedimento

devono essere sacerdoti, in quanto in esso è “in discussione la fama di un sacerdote” (cfr. can. 483, §2, CIC).

Perciò gli Atti e i conseguenti Documenti istruttori richiesti sono i seguenti.

a) L'Interrogatorio del Chierico: la notificazione della citazione a comparire avverrà presso *l'ultimo domicilio o recapito conosciuto del chierico*.

b) Insieme o in alternativa all'Interrogatorio del Chierico, la dichiarazione autentica del chierico stesso circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nell'assenza volontaria ed illecita dal ministero da più di cinque anni, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordina-zione, compreso il celibato (cfr. art. 3).

c) In caso di mancanza dell'Interrogatorio del Chierico o della dichiarazione autentica del chierico stesso, è necessario acquisire la documentazione di prova della sua irreperibilità o del suo rifiuto di ricevere la citazione a comparire ovvero di rilasciare la dichiarazione circa la conoscenza delle contestazioni e delle prove a suo carico, nonché la volontà di persistere nell'assenza volontaria ed illecita dal ministero da più di cinque anni, senza accedere alla richiesta di dispensa graziosa dagli obblighi decorrenti dalla Sacra Ordina-zione, compreso il celibato (cfr. cann. 1509-1511, CIC; art. 3). In questo caso l'Istruttore provvederà a dichiararne *l'assenza dal procedimento* a norma della previsione dei cc. 1592-1595, CIC, e procederà ugualmente oltrd) L'interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, corredate di copia di atto di legittima citazione a comparire, regolarmente notificato.

e) Eventuali documenti e perizie.

La notificazione di qualunque atto deve constare da documenti dai quali risulti che sia stata fatta tramite i servizi postali o in altro modo sicuro. Possono, comunque, sopraggiungere alcune *cause di interruzione* del procedimento.

1. Innanzitutto il chierico potrebbe dichiarare di *voler chiedere la dispensa dall'obbligo del celibato*: in questo caso si addivene al procedimento di dispensa graziosa per la *via ordinaria*.

2. In secondo luogo il chierico potrebbe dichiarare di *essere pentito* e di *volersi emendare per riprendere l'esercizio del sacro ministero*. In questo caso si aprono due strade:

a) se l'Ordinario vi consente, allora egli dispone l'interruzione del procedimento emanando i provvedimenti del caso (cfr. cc. 1339, 1340, 1341, 1347, CIC);

b) se l'Ordinario non vi consente, si può disporre il passaggio all'applicazione della *seconda* Facoltà speciale, considerando l'abbandono del ministero sotto il profilo del can. 1399, CIC. Questa opzione ricorrerà qualora l'Ordinario ritenesse comunque contumace il chierico oppure necessaria l'irrogazione di una pena per la riparazione dello scandalo ed il ristabilimento della giustizia.

«L'eventuale manifestazione della *volontà espressa di non chiedere la dispensa* dagli obblighi decorrenti dalla sacra ordinazione, compreso il celibato, *non impedisce*, invece, la prosecuzione del procedimento, qualora l'Ordinario competente lo ritenga opportuno o necessario: *il rescritto chiesto in favore di terzo*, infatti, se non consti altrimenti, "può essere ottenuto anche prescindendo dal suo assenso e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo" (cfr. can. 61, CIC)...»⁸.

Terminata l'istruttoria, l'Istruttore redige l'Atto di Conclusione dell'istruttoria e trasmette tutti gli atti all'Ordinario competente con appropriata relazione.

All'uopo deve constare, appunto, il Voto personale dell'Istruttore relativo allo svolgimento dell'Istruttoria e il suo Documento di trasmissione di tutti gli atti del procedimento all'Ordinario competente.

Gli atti del procedimento saranno anche messi a disposizione del *Promotore di Giustizia* da parte dell'Ordinario, con apposito avviso, affinché questi possa formulare le proprie osservazioni in un *Voto*.

8. *Ibidem*, 249.

A questo punto l'Ordinario competente, che ha provveduto a far istruire la Causa, redige il suo voto personale secondo verità, relativo alla valutazione delle prove e contenente la descrizione della fattispecie e delle argomentazioni in diritto e in fatto relative ad ogni singolo capo di accusa (cfr. *Norme Procedurali*, art. 5).

Al termine della fase diocesana, l'Ordinario di incardinazione del chierico redige la *Petitio*, con cui chiede alla Sede Apostolica l'applicazione nel caso di specie della *III Facoltà speciale* (cfr. art. 1) e dispone contestualmente la trasmissione degli atti alla Congregazione per il Clero (cfr. art. 6).

L'Ordinario competente trasmette alla Sede Apostolica tutti gli atti succitati unitamente:

- al *Curriculum vitae* e all'Attestato di ordinazione del chierico;
- alla Copia degli Scrutini previi alle sacre Ordinazioni e ad altra documentazione relativa al periodo formativo del Chierico;
- alla Relazione sull'impossibilità o l'estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti ai provvedimenti previsti dal Codice (cfr. cann. 1339; 1340; 1347 §1; 1331-1333, CIC) ed ai tentativi pastorali esperiti da parte dell'Ordinario per dissuadere il chierico dall'assenza volontaria ed illecita dal ministero (cfr. *Norme Procedurali*, art.6).

Gli atti, raccolti ed ordinatamente rilegati, impaginati, numerati ed elencati in indice, devono essere tutti autenticati dall'Attuario e spediti in triplice copia alla Congregazione per il Clero e non contenere eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno esse trascritti in dattilografia. Dicasi altrettanto per le fotocopie illeggibili.

Procedura di applicazione della terza facoltà speciale nella fase apostolica

La Congregazione per il Clero, all'inizio della fase apostolica, può:
1° rimettere il procedimento alla *via graziosa ordinaria*;

2° richiedere un'*integrazione* o un *supplemento* d'istruttoria, indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata (cfr. *Norme Procedurali*, art. 7);

3° *accettare* il procedimento in fase apostolica;

4° comunicare l'*inopportunità* di dare seguito al procedimento in fase apostolica e *restituire gli atti*.

Disposta l'*accettazione* del procedimento in fase apostolica, essa sarà *comunicata* al chierico interessato, con l'assegnazione di un *congruo termine* entro cui manifestare la volontà di intervenire nel procedimento, personalmente o tramite il Patrono di fiducia.

La Congregazione per il Clero esamina, quindi, il merito e la legittimità formale e sostanziale della causa, al termine del quale esame, può disporre:

1. o l'*archiviazione* del caso;

2. oppure l'*applicazione* della *terza* Facoltà speciale e la presentazione del caso al Romano Pontefice per la concessione del rescritto di *perdita dello stato clericale* e di *dispensa dall'obbligo del celibato*.

Il rescritto della perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, compreso il celibato, è trasmesso dalla Sede Apostolica all'Ordinario competente, che provvederà a renderlo noto (*Norme Procedurali art. 8*).

Contro il Rescritto *non è ammesso ricorso o appello*, sicché è ipotizzabile solo, in via graziosa, la supplica del chierico interessato per la *riabilitazione* al sacro ministero.

Conclusiones

Vorrei concludere citando una disposizione contenuta nelle "Norme" che la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede emanò il 1971 per i casi nei quali i sacerdoti di loro spontanea volontà chiedono la riduzione allo stato laicale. Mi ha sempre colpito quanto si afferma al punto VII, che tratta di una particolare tipologia, cioè i "Casi in cui si deve procedere d'uf-

ficio”, che potremmo ritenere quasi una “antenata” delle facoltà speciali. Qui si legge: «Con i dovuti adattamenti, le cose stabilite in queste regole, per i casi nei quali i sacerdoti di loro spontanea volontà chiedono la riduzione allo stato laicale con dispensa dagli obblighi provenienti dalla sacra ordinazione, sono da applicarsi anche per quei casi in cui qualche sacerdote, a causa della sua vita perversa o per errori nella dottrina, o per qualche altra grave causa sembri, dopo necessaria indagine, da ridursi allo stato laicale e insieme da dispensarsi *per misericordia, perché non incorra nel pericolo di eterna dannazione*». Nel trattare questi dolorosissimi casi delle Facoltà speciali la Congregazione per il Clero vuole avere sempre presente innanzitutto la giustizia, ma anche la misericordia affinché si aiuti il clero a non incorrere nel pericolo di eterna dannazione ma a vivere la disciplina ecclesiastica come discepolanza, con profonde motivazioni interiori, ricordando che a nulla vale l'affanno del 'fare' quotidiano senza l' 'essere in Cristo'.